

Comune di Calolziocorte

Provincia di Lecco

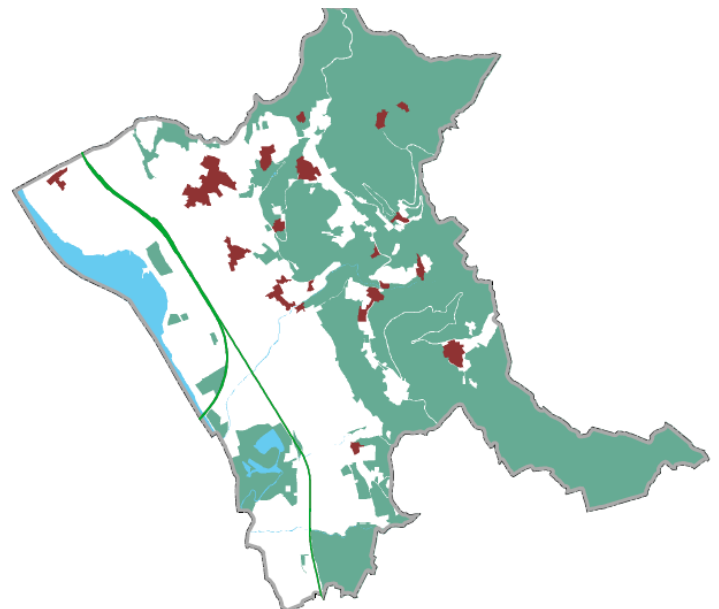
PGT

Piano dei Servizi

PDS 1.0

Norme di attuazione

modificate a seguito di controdeduzione alle osservazioni



Gruppo di lavoro:
architetto Fabrizio Ottolini
architetto Ekaterina Solomatin
architetto Manuela Panzini
ingegnere Francesca Tacchi

Novembre 2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 Piano dei Servizi - Generalità	3
Art. 2 Elaborati del Piano dei servizi	3
Art. 3 Attuazione del piano dei servizi	3
Art. 4 Finalità delle norme	5
Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria	5
Art. 6 Opere di urbanizzazione secondaria	6
TITOLO II – SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE GENERALE	8
Art. 7 Servizi esistenti o programmati dal piano dei servizi – altre attività non costituenti servizi	8
Art. 8 Servizi pubblici e aree a uso pubblico all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord	10
Art. 9 Dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale	11
Art. 11 Servizi pubblici da reperire negli Ambiti di trasformazione.	12
Art. 10 Conguaglio dello standard per cambi d'uso	12
Art. 11 Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità	12
TITOLO III – SISTEMA INFRASTRUTTURALE	15
Art. 12 Norme generali relative alla rete della viabilità, alle nuove infrastrutture, alla loro salvaguardia e al loro rispetto	15
Art. 13 Linea ferroviaria e spazi di servizio connessi	15
TITOLO IV – RETE ECOLOGICA COMUNALE E ALTRE AREE A VOCAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 17	
14 Rete Ecologica Comunale;	17
15 Rete Verde Comunale;	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Piano dei Servizi - Generalità

Il Piano dei servizi è redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 e delle successive modificazioni e integrazioni.

Esso concorre alla definizione dei fabbisogni del territorio comunale sulla base delle previsioni insediative e dell'assetto strategico delineato dal PGT.

Anche attraverso le presenti norme promuove la partecipazione e il coordinamento tra Comune, enti e privati, per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei Servizi previsti.

Esso può essere modificato e aggiornato ai sensi della legislazione vigente. A tal fine il Comune verifica, in sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli eventuali adeguamenti.

Per quanto attiene le reti dei sottoservizi, il Piano dei Servizi rimanda a quanto previsto dal Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo (PUGSS).

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Art. 2 Elaborati del Piano dei servizi

Il Piano dei servizi è costituito, oltre che dalle presenti Norme Tecniche, anche dai seguenti elaborati:

- Tav B.1.1 Disciplina del Piano dei Servizi – scala: scala 1/5.000
- Schede dei servizi esistenti e dei servizi di progetto

Art. 3 Attuazione del piano dei servizi

Le previsioni del Piano dei servizi possono essere attuate:

- a) direttamente dal Comune;
- b) in attuazione dei contenuti di specifici piani attuativi;
- c) in attuazione di specifici permessi di costruire convenzionati;
- d) da interventi privati, in alternativa all'intervento diretto del Comune di cui al punto a), sempre che convenzionino l'uso dei servizi e delle attrezzature ai sensi del comma 10 art.9 della L.R.12/05.;

Il Comune mantiene la facoltà di assegnare in diritto di superficie aree destinate a servizi

pubblici per la realizzazione o la gestione di servizi pubblici o di interesse generale a carico di privati. In tal caso all'atto della cessione del diritto di superficie sono indicate le finalità della cessione del diritto di superficie e le possibilità di intervento ammesse per il titolare acquirente tale diritto. In assenza di specificazioni sui limiti quantitativi e sugli indici urbanistici di intervento si applica quanto previsto al successivo art.7.

Sulle aree private ove sia prevista la realizzazione di nuovi servizi in grado di generare reddito autonomo per il proprietario è di norma ammessa l'attuazione privata. Resta salva, in alternativa, la facoltà dell'intervento della pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 13 art. 9 della LR 12/05, le previsioni del Piano dei Servizi per tali aree non si configurano come vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza quinquennale. E' sempre ammesso l'insediamento di servizi pubblici o di utilità generale, anche se non previsti dal Piano dei Servizi, all'interno degli ambiti edificati o edificabili disciplinati dal Piano delle Regole, fatto salvo che le attività insediate non si pongano in rapporto di criticità con l'ambito urbano in cui si inseriscono.

La realizzazione diretta dei servizi da parte dei proprietari o di privati è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali dei servizi da realizzare.

La realizzazione diretta dei servizi da parte di soggetti privati è comunque subordinata all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo comunale preposto unitamente ad una convenzione, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese della parte privata, che garantisca la destinazione vincolante di zona, l'utilizzazione pubblica e sociale delle opere stesse, le modalità di controllo della Pubblica Amministrazione nella gestione dei servizi e le sanzioni per le inosservanze.

Sono qualificati come servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, di permessi di costruire convenzionati o di ambiti di perequazione e compensazione.

Sono inoltre qualificati come tali i servizi e le attrezzature, realizzati tramite iniziativa privata diretta, di uso pubblico o di interesse generale e se regolati da apposito atto di asservimento o dalla convenzione di cui sopra, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente del comune e di quella non residente eventualmente servita.

In casi specifici il Piano dei Servizi può individuare ambiti destinati a servizi pubblici o di interesse generale la cui attuazione privata (alternativa all'intervento pubblico diretto) è subordinata all'attuazione di un Piano Attuativo, anche all'interno di un'Area di trasformazione individuata dal Documento di Piano o all'emissione di un permesso di costruire convenzionato.

Art. 4 Finalità delle norme

Le presenti Norme Tecniche integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano dei servizi anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al c.12 art.13 LR 12/05 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle tavole Disciplina del Piano dei Servizi sono individuate le specifiche funzioni pubbliche insediate o insediabili nelle aree destinate a servizi pubblici esistenti, di proprietà comunale o di enti (pubblici o privati), e in quelle di progetto ivi individuate.

Ai sensi del comma 15 art. 9 della L.R.12/05, non comporta comunque Variante al Piano dei servizi la realizzazione, previa motivata determinazione o delibera, di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale diverse da quelle specificatamente previste dagli elaborati grafici per i singoli ambiti (esistenti o di progetto) destinati a servizi.

Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che sono un requisito necessario per rendere edificabile un'area ai sensi dell'art. 28 della L.U. 18.7.1942 n. 1150 e sue successive modificazioni. Ai sensi del comma 3^ art.44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 esse sono:

a) Strade

Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

b) Spazi di sosta o di parcheggio

Gli spazi pubblici necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti.

c) Fognature

I condotti idonei alla raccolta e allo scarico delle acque luride (nere) e meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana.

d) Rete idrica

Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento e accessorie.

e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico.

f) Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

g) Pubblica illuminazione

Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade di uso pubblico.

h) Spazi di verde attrezzato

Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature.

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite preventivamente o contestualmente alla realizzazione degli interventi sia pubblici che privati, e comunque entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle specifiche convenzioni che regolano la realizzazione degli interventi.

Art. 6 Opere di urbanizzazione secondaria

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che garantiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva del Comune.

Esse sono le attrezzature collettive, le aree e le opere di interesse pubblico di livello comunale e intercomunale elencate al comma 4^a art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) presidi per la sicurezza pubblica;
- e) delegazioni comunali;
- f) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- g) impianti sportivi di quartiere;
- h) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

i) aree verdi e di quartiere;

l) cimiteri.

Ad integrazione di quanto previsto al 4° comma art. 44 della LR 12/05, il Piano dei Servizi qualifica come servizio pubblico anche i parcheggi pubblici di utilità generale per il funzionamento del sistema urbano, intendendo come tali quelli che soddisfano una domanda generalizzata della collettività e non la domanda o il fabbisogno espresso dai singoli insediamenti.

Per gli insediamenti produttivi, terziari o commerciali sono sempre considerate opere di urbanizzazione:

a) il verde pubblico quando non sia di mero arredo delle strutture produttive, terziarie o commerciali;

b) i parcheggi pubblici;

Le opere di cui al precedente comma sono pertanto sempre consentite all'interno degli ambiti produttivi o terziario commerciali.

Nel caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le aree e le opere realizzate devono essere cedute gratuitamente al comune o assoggettate alla servitù di uso pubblico perenne.

TITOLO II – SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE GENERALE

Art. 7 Servizi esistenti o programmati dal piano dei servizi – altre attività non costituenti servizi

Le tavole “Disciplina del Piano dei Servizi” individuano le aree e i servizi pubblici, esistenti o programmati dal Piano dei Servizi.

In ragione della natura del servizio svolto le aree per servizi pubblici esistenti sono contraddistinte, sulle tavole del Piano dei Servizi, da opportune sigle.

I servizi pubblici esistenti sono riconfermati dal Piano dei Servizi con possibilità di ampliamento per ogni tipologia di servizio presente secondo i seguenti limiti e modalità:

1. per i servizi pubblici di proprietà comunale o di altri enti pubblici, senza limitazioni specifiche di capacità insediativa, previa approvazione di progetto di opera pubblica da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme generali vigenti. Su tali aree l'indicazione della tipologia di servizio presente (secondo le sigle indicate al precedente 2° comma) ha carattere ricognitivo e non programmatico. Pertanto, nelle aree e negli edifici di cui al presente punto è possibile insediare qualsiasi tipologia di servizio senza necessità della motivata deliberazione di cui al comma 15 art. 9 LR 12/05;
2. per i servizi privati di interesse generale non di proprietà pubblica, indicati dalla cartografia del PdS è ammessa:
 - la possibilità di ampliamento degli edifici a servizi esistenti, sino al 10% delle SL esistenti per il tramite di Permesso di Costruire Convenzionato;
 - la possibilità di ampliamento degli edifici a servizi esistenti in regime di Piano Attuativo. In tal caso non sono prescritti limiti di edificabilità prestabiliti. La natura e l'entità delle eventuali nuove edificazioni sarà valutata di concerto con l'Amministrazione Comunale in sede di pianificazione attuativa;
 - la possibilità di utilizzo delle superfici scoperte ad attività pertinenti i servizi esercitati, senza limitazioni e fatto salvo il rispetto del RLI in termini di rapporti drenanti delle aree scoperte;
 - l'eventuale modifica della categoria di servizio di cui al secondo comma del presente articolo, così come indicata dalle tavole del PdS, è ammessa previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 15 art.9 LR

12/05;

Le aree per servizi di progetto sono individuate dalle cartografie del Piano dei servizi con apposita simbologia e sigla a seconda del servizio di progetto da insediare:

Ai sensi del comma 2 art.3 delle presenti norme, nel caso in cui, per la realizzazione o la gestione di un servizio pubblico o di utilità generale, il Comune ceda un'area o un immobile di sua proprietà in diritto di superficie senza specificare, all'atto della cessione, le possibilità di intervento ammesse, si applicano, in regime di Permesso di Costruire semplice (o titolo equipollente), i seguenti limiti indici urbanistici:

- edifici per l'edilizia residenziale pubblica:
 - SL esistente;
 - IC esistente;
- Aree per servizi di utilità generale e servizi amministrativi:
 - SL esistente + 10%;
 - IC esistente + 10%;
- Aree e servizi per il gioco e lo sport, Aree e servizi per l'infanzia o l'istruzione, Aree e servizi a verde e per il tempo libero :
 - SL esistente + 20%;
 - IC esistente + 20%;
- Aree e servizi sanitari e socio-assistenziali
 - SL esistente + 10%;
 - IC esistente + 10%;

In regime di Permesso di Costruire Convenzionato resta comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare possibili incrementi dei precedenti indici sulla base delle nuove e diverse esigenze eventualmente manifestate dal titolare del diritto di superficie, fatta salva ogni altra valutazione comunale in merito ai risvolti economici della concessione di tali incrementi.

Il soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi alla popolazione prescritto dall'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005 n°12, (18 mq abitante) è verificato in riferimento alla dotazione di servizi pubblici (esistenti o programmati) indicati al presente articolo, senza considerare i servizi di scala sovracomunale.

Il servizio individuato con la sigla **SP6.1** è costituito dall'area edificata esistente destinata alla realizzazione degli edifici e delle strutture di servizio utili allo svolgimento delle

attività del Centro di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S. - l.r. 26 del 16/08/1993 e connesse DGR 3692 del 19/10/2020 e 3932 del 30/11/2020) autorizzate con Decreto Regionale n° 3500 del 15/03/2021 della *DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi (U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie)* di Regione Lombardia. Tale individuazione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio, restando l'area di proprietà privata. Per tale area sono dati i seguenti indici edificatori:

IF = 0,30 mq/mq

SCOP = 40%

h max = 8 m (o esistenti per gli edifici già presenti, se superiori).

All'interno di tali indici potranno essere realizzate anche eventuali residenze per la custodia o il personale di servizio del C.R.A.S, per le quali resta comunque vietata la vendita e l'uso autonomo per la funzione residenziale. Solo in caso di cessazione dell'attività del C.R.A.S. l'area sarà automaticamente ricondotta alla disciplina prevista dal PdR per le zone prevalentemente residenziali estensive, salvo l'eventuale conguaglio dovuto per il contributo di costruzione.

Il servizio individuato con la sigla **SP6.2** è costituito dall'area eventualmente destinabile a parcheggio pubblico al servizio del C.R.A.S. Anche in questo caso l'individuazione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio, restando in facoltà del gestore del C.R.A.S. procedere alla sua realizzazione (con oneri di realizzazione a suo carico), previo convenzionamento con il Comune ai fini della cessione dell'area.

Art. 8 Servizi pubblici e aree a uso pubblico all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord.

All'interno del perimetro del Parco Adda Nord trovano comunque applicazione, con regime di prevalenza rispetto a quanto indicato dal PdS, le norme dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

I progetti delle previsioni di servizi SP1 e VP1 e VP2 (tavola B1.0 del Piano dei Servizi) e di potenziamento della mobilità dolce lungo l'asse lacuale e fluviale sono soggetti a specifica Valutazione di incidenza delle opere, dei potenziali impatti sulla conservazione dei siti di Rete Natura 2000 e delle più opportune misure di mitigazione, al fine di consentire una valutazione puntuale non possibile alla scala di pianificazione del PGT.

L'attuazione delle aree VP2 (nonchè della altre aree classificate dalla cartografia del PdR come Aree a verde da riqualificare paesaggisticamente o per la fruizione ambientale inserite all'interno del Parco regionale Adda Nord deve recepire le disposizioni degli art. 21 delle NTA del PTC vigente e dall'art. 54 delle Norme del PTC adottate, ad eccezione degli interventi di iniziativa comunale regolamentati dalle Linee Guida approvate con Deliberazione del C.d.G. n. 11 del 20/02/2020 'Linee guida per la progettazione in area di interesse naturalistico-paesistico'.

PAN

In recepimento del parere sulla Valutazione di Incidenza reso dalla Provincia di Lecco (Determinazione N° 1215 del 27-12-2021) la previsione di servizio VP2 deve essere realizzata con impiego di specie arbustive ed arboree autoctone, quale reale elemento di supporto e integrazione alla rete ecologica di scala locale, provinciale, regionale.

Art. 9 Dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale

La pianificazione attuativa e i titoli edilizi convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d'obbligo assicurano la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nella quantità minima prevista dalla tabella che segue:

usi	dotazione
residenziale	25 mq per abitante (un abitante pari a 40 mq di SL)
commerciale - esercizi di vicinato:	80 % SL
- nei NAF	0%
- esterni ai NAF	30% SL
commerciale - medie strutture	100% SL
commerciale - grandi strutture	200% SL
terziario	100% SL
produttivo	20% SL
attrezzature ricettive	100% SL
usi di interesse generale	10% ST
altri usi	20% SL

UTC

Le ulteriori superfici sino a raggiungere quelle previste dalla normativa statale potranno essere oggetto di monetizzazione.

In ogni caso, la pianificazione attuativa assicura la dotazione maggiore di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale eventualmente prevista dalla pianificazione attuativa medesima.

Nella pianificazione attuativa, la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale può essere assicurata anche mediante la loro realizzazione da parte degli operatori in conformità alla legislazione vigente.

Art. ~~11~~10 Servizi pubblici da reperire negli Ambiti di trasformazione.

Per gli Ambiti di Trasformazione le aree da cedere in fase di attuazione sono di norma indicate dalle schede del Documento di Piano. In ogni caso esse sono quelle necessarie alla trasformazione più eventuali aree o interventi connessi all'attuazione dei progetti strategici del PGT.

In assenza di qualsiasi indicazione si applicano il reperimento delle aree per servizi pubblici dovrà avvenire secondo le quantità individuate nel precedente art.9 per le singole destinazioni d'uso ammesse. In quest'ultimo caso è ammessa la facoltà di monetizzazione di una quota di tali aree.

Art. ~~10~~11 Conguaglio dello standard per cambi d'uso

Nel caso di cambi di destinazione d'uso attuati con opere edilizie, è fatto obbligo di reperire o monetizzare la dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale quando l'uso previsto comporta una variazione in aumento della dotazione medesima, ai sensi del precedente art.9.

Nel caso di cambi di destinazione d'uso senza opere edilizie, il reperimento o la monetizzazione della dotazione aggiuntiva sono prescritti esclusivamente per gli usi commerciali medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e grandi strutture di vendita unitarie.

Art. ~~11~~12 Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità

Il contributo di costruzione relativo agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto è incrementato nella misura massima prevista dalla legislazione regionale vigente e dai relativi provvedimenti di attuazione.

L'incremento è finalizzato a realizzare interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità sul territorio comunale o, in accordo con il Comune competente, su aree anche non facenti parte del territorio comunale, ma di interesse per il Comune.

Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati:

- a) direttamente dal Comune;
- b) dal Comune con altri Comuni previo accordo tra gli stessi;
- c) dagli enti istituzionalmente competenti, previa convenzione con il Comune;
- d) da soggetti privati, anche a scomputo dell'incremento dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e anche su aree di proprietà privata, previa convenzione con il Comune o atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune medesimo.

I soggetti privati possono realizzare gli interventi di cui alla precedente lettera d) anche su aree di proprietà di terzi, fermo restando, in questo caso, che i terzi devono sottoscrivere, per consenso, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo.

La convenzione con i soggetti privati o il loro atto unilaterale d'obbligo di cui alla precedente lettera d) indicano:

- a) le aree interessate dagli interventi;
- b) gli interventi da realizzare;
- c) il costo degli interventi e della loro manutenzione;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) le modalità e la periodicità di manutenzione;
- f) le garanzie prestate per la realizzazione degli interventi;
- g) la durata, comunque non inferiore a 20 anni.

Ai fini della presente norma, sono qualificati esemplificativamente come di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità i seguenti interventi:

- aree vegetate
- creazioni siepi e cortine vegetali creazioni filari
- creazione/recupero di zone umide creazione/recupero terrazzamenti
- realizzazione/recupero percorsi poderali anche ciclo-pedonali comunque extraurbani (sentieri di montagna e strade vicinali)
- opere di sistemazione della vegetazione spondale

Non sono invece qualificati come di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità gli interventi di cui all'allegato B della Dgr 22 dicembre 2008 n.8/8757 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto compatibili con la sopracitata Delibera regionale sono altresì considerati interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità gli interventi di cui al "Repertorio di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale" allegato al PTCP della Provincia di Lecco.

TITOLO III – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art. ~~12~~¹³ Norme generali relative alla rete della viabilità, alle nuove infrastrutture, alla loro salvaguardia e al loro rispetto

Gli elaborati cartografici Disciplina del Piano dei Servizi – scala 1/2.000 - individuano la rete infrastrutturale esistente e quella programmata.

Per quanto riguarda le previsioni di scala comunale, resta in capo al progetto esecutivo la definizione progettuale di dettaglio (in merito alla localizzazione finale, al dimensionamento preciso ma coerente con la tipologia stradale individuata, alla dotazione tecnica e di accessori tecnologici di servizio alle aste viarie, ecc..) senza che ciò costituisca Variante degli strumenti di pianificazione urbanistica generale se l'opera progettata resta contenuta all'interno delle fasce di rispetto di legge o di quelle previste dagli elaborati grafici del Piano dei Servizi.

Fa eccezione a quanto sopra la realizzazione del collegamento della SP177 verso Corso Europa, declinata dal DdP secondo diverse alternative e senza carattere conformativo. L'approvazione del progetto per la realizzazione di tale collegamento, secondo le modalità e le soluzioni che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale, sarà pertanto da approvarsi nelle modalità di cui all'art.14 e ss della legge 241/90 o con apposita procedura di variante al PGT.

La cartografia del Piano dei servizi individua anche le direttrici delle piste ciclabili e dei sentieri esistenti e gli elementi di cui si prevede la realizzazione.

Le piste ciclabili e i sentieri di nuova realizzazione debbono essere realizzati seguendo il tracciato schematico indicato sulle tavole del Piano dei Servizi.

I progetti esecutivi comunali o i piani attuativi di iniziativa privata possono individuare sedi diverse da quelle ipotizzate dal Piano dei servizi, purché ne salvaguardino la continuità del tracciato e la logica del percorso, oltre che la salvaguardia di eventuali aspetti ambientali.

Art. ~~13~~¹⁴ Linea ferroviaria e spazi di servizio connessi

Comprende le aree interessate dalla linea ferroviaria, dalla Stazione e da tutti gli apprestamenti tecnici, i servizi e gli edifici a essa collegati.

Le infrastrutture della ferrovia sono salvaguardate dalla normativa vigente in materia,

con particolare riferimento ai contenuti dell'art.49 del DPR 753/1980.

All'interno della Stazione ferroviaria esistente è ammesso l'insediamento di attività paracommerciali di supporto all'utenza ferroviaria (edicola, punto di ristoro, ecc...) o di attività di servizio in genere (servizi pubblici, sedi di associazioni, ecc...).

TITOLO IV – RETE ECOLOGICA COMUNALE E ALTRE AREE A VOCAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

1415 Rete Ecologica Comunale;

Il PdS individua, quale atto di maggior definizione della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP), la Rete ecologica Comunale.

Tale individuazione avviene per il tramite delle indicazioni e delle classificazioni contenute nella REP del PTCP, anche in considerazione degli indirizzi e delle disposizioni dettate dall'art. 61 delle NdA del PTCP.

Per quanto qui non ulteriormente disciplinato, le disposizioni di dettaglio dettate dall'art. 22 – *Sistema rurale* - delle NdA del Piano delle Regole costituiscono la disciplina di tutela generale degli elementi di naturalità della Rete Ecologica Comunale.

La Rete Ecologica Comunale, assieme agli altri elementi ambientali del sistema urbano costituisce, inoltre, una componente della Rete Verde Comunale.

Gli elementi che strutturano la Rete Ecologica Comunale (REC), alla scala locale, sono:

- gli ambiti di 1° livello (core areas) assunte dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP della Provincia di Lecco, costitutive delle aree libere e naturali del territorio pedocollinare e montano o da quelle in relazione alla ZPS Lago di Olginate;
- le zone tampone, interposte tra sistema ambientale di rilievo e aree a connotazione antropica;
- il varco prioritario da salvaguardare posto in corrispondenza del confine sud, verso Monte Marenzo.

All'interno della Rete Ecologica Comunale, anche a maggiore specificazione del valore e del ruolo degli elementi costitutivi elencati al precedente comma, la Variante del PGT riconosce anche la specificità:

- degli Ambiti agricoli strategici per la continuità della Rete Ecologica riconosciuti dal PTCP;
- degli altri ambiti agricoli per la continuità della Rete Verde riconosciuti dal PTCP.

Il presente articolo, in raccordo con l'art. 22 delle NdA del PdR, disciplina le eventuali ulteriori limitazioni o eventuali specifiche modalità d'uso delle aree ricomprese nella

Rete Ecologica Comunale, fatte salve eventuali diverse e più restrittive disposizioni eventualmente dettate dall'art. 61 del PTCP di Lecco o (per le aree ricomprese nella Rete Ecologica Provinciale) dal PTC del Parco Regionale Adda Nord [\(anche con specifico riferimento al titolo 11 e 13 del PTC adottato\)](#) o dal regolamento di gestione del SIC lago di Olginate.

PAN

Nelle aree ricomprese nella rete ecologica provinciale è sempre vietata:

- la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo che per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale;
- l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniali.
- la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazione di brughiera, prati magri, boschi;
- l'introduzione nell'ambiente naturale di specie o sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio comunale e ai relativi orizzonti fitoclimatici. Tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo né si applica nei giardini pubblici e privati.

a) Core areas

In queste porzioni, fatto salvo quanto eventualmente dettato dagli strumenti di tutela sovraordinati (PTCP, PTC del Parco regionale, regolamento di gestione del SIC) e ad integrazione delle altre disposizioni già dettate negli altri apparati normativi del PGT (PdR o DdP):

- è vietato effettuare trasformazioni del territorio che riducano la biodiversità o che costituiscano una minaccia per le specie (animali e vegetali) presenti;
- è vietato realizzare manufatti che interrompano la continuità (anche ecologica) delle core areas;
- la realizzazione di percorsi deve essere finalizzata alla fruizione turistica o naturalistica e non devono comportare l'utilizzo di pavimentazioni in conglomerato cementizio, bituminoso o altro tipo di pavimentazione estranea ai caratteri della tradizione locale;

Ai sensi dell'art. 61 comma 8 delle NdA del PTCP vige il divieto di illuminazione dei sentieri a distanze superiori a m. 300 dai centri abitati maggiori e a m. 100 dalle case

sparse e dai nuclei minori.

b) Zone tampone

In queste porzioni di REP presenti sul territorio comunale e ad integrazione di ogni altra norma dettata dagli elaborati del PGT:

- è vietato eliminare le specie vegetali autoctone appartenenti all'orizzonte fitoclimatico locale, nonché realizzare interventi che ne compromettano la persistenza;
- è vietato alterare il reticolo idrico superficiale e alterare le condizioni di deflusso superficiale delle acque. Sono ammessi interventi solo al fine di migliorare le condizioni di equilibrio del sistema idrografico locale;
- non è ammessa l'impermeabilizzazione dei suoli, ad eccezione di specifiche necessità della conduzione rurale e della produzione agricola ammesse nelle porzioni già interessate dalle strutture produttive agrarie;
- è ammessa la realizzazione di percorsi o piste ciclabili volte alla fruizione del sistema ambientale. Gli interventi dovranno utilizzare materiali compatibili con l'assetto ambientale locale;
- la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione delle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione secondo quanto indicato dal Documento tecnico 2 allegato al PTCP - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale

c) Corridoi ecologici

E' la porzione del territorio interessata dall'indicazione di corridoio ecologico individuato, verso il confine sud con Monte Marenzo, ove gli interventi di trasformazione del territorio o la semplice costruzione di manufatti possono determinare un decadimento degli attuali livelli di connessione ecologica o impedire la costruzione di più elevati livelli di connessione.

Per le aree libere poste in continuità con la direttrice del varco individuato dal PTCP e appositamente indicate dalla cartografia della REC, la specifica tutela avviene attraverso il mantenimento dello stato di fatto, senza possibilità di trasformazione del suolo. Per esse è consentita la conduzione agricola. In queste aree le aziende agricole mantengono

la dotazione volumetrica prevista dalla L.R. 12/2005 per le aree agricole, fatta salva la necessità che l'edificazione conseguente sia trasferita in ambiti agricoli altrove localizzati.

~~15~~16 Rete Verde Comunale;

La Rete Verde Comunale è supportata nella sua struttura e nella sua disciplina:

- dalla Rete Ecologica Comunale di cui al precedente articolo ~~14~~15, in ambito extraurbano;
- dagli elementi della Rete Verde urbana individuati dalla tavola A.3.2 del DdP.

Con particolare riferimento alla Rete Verde Urbana, gli elementi di struttura indicati dalla tavola A.3.2 del DdP sono oggetto di specifica destinazione funzionale:

- da parte del Piano dei servizi, nel caso di aree verdi a destinazione pubblica;
- da parte del Piano delle Regole nel caso di *Aree urbane di valenza ambientale* (art. 22.4.3 delle NdA del PdR) o dei Giardini e Ville di interesse paesistico (art. 16 delle NdA del PdR).

Partecipano a interconnettere gli elementi della Rete Verde i percorsi e i sentieri individuati dalle diverse cartografie di PGT.

La tutela dei sentieri è affidata alle norme generali di tutela del sistema rurale, ripresi e richiamati anche per la strutturazione della REC (precedente art. ~~14~~15).